

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI



STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 1 del 26/ 09/ 2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

NATURA GIURIDICA DELL' ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI"

1. L'Ente parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (d'ora in avanti nominato per brevità come "Ente Parco"), istituito ai sensi dell'art. 1 della l.r. 30 dicembre 2022, n°29, ha lo scopo di tutelare l'ambiente del parco naturale regionale secondo i principi sanciti dall'articolo 1 della Legge 394/91, mirando alla conservazione dei beni paesaggistici, storico culturali e naturalistici, anche attraverso attività di studio e ricerca, nonché di valorizzazione e promozione socio economica del territorio e delle collettività residenti.
2. L'Ente Parco impronta la propria attività secondo criteri di economicità di efficacia e di pubblicità sanciti dalla Legge 241/90, per l'affermazione dei principi costituzionali di legalità, di sussidiarietà, di buona amministrazione e di imparzialità.
3. L'Ente Parco è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 57/1997 ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Marche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 15/1994.
4. L'Ente Parco fissa la propria sede legale all'interno del perimetro definito dal Piano del Parco, nel Comune di Serra San Quirico (AN). Il Consiglio direttivo può istituire altri uffici decentrati, purché ubicati all'interno del perimetro del Parco stesso.

Art. 2

DENOMINAZIONE E SIMBOLO DEL PARCO

1. Il Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome "PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI" e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n.15/1994.
2. Il simbolo distintivo del Parco è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.
3. L'Ente Parco ha diritto esclusivo all'uso del simbolo distintivo del Parco e della denominazione "Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi", fatto salvo quanto previsto dal successivo terzo comma.
4. Nel quadro dei propri fini costitutivi e degli obiettivi di cui all'art. 14, comma 3 della Legge 394/91, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso della denominazione e del simbolo distintivo del Parco a Servizi e prodotti locali, che presentino adeguati e caratteristici requisiti qualitativi.

Art. 3

COMPETENZE TERRITORIALI

1. L'Ente Parco esercita le proprie competenze nel territorio individuato dal Piano per il Parco, come da cartografia allegata. Eventuali modifiche apportate alla perimetrazione, ai sensi della normativa vigente, comportano l'immediata modifica della competenza territoriale dell'Ente gestore.

Art. 4

APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
2. La stessa maggioranza del Consiglio Direttivo è necessaria per ogni sua eventuale modifica o

integrazione.

Art. 5
FINALITÀ DEL PARCO

1. L'Ente Parco garantisce, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse. In particolare si propone di:
 - a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
 - c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;
 - d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
 - e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali
 - f) garantire la gestione e la conservazione in uno stato soddisfacente dei Siti della Rete Natura 2000 e delle specie di cui alla Direttiva Habitat ed Uccelli
 - g) favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili con l'ambiente;
 - h) promuovere la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6
ORGANI DEL PARCO

1. Sono organi dell'Ente Parco: il Consiglio direttivo, il Presidente e il Revisore dei conti.
2. Gli organi del Parco durano in carica 5 anni; i componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 7
PRESIDENTE

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2 della l.r. 13/2012 come modificata dalla l.r.30 dicembre 2022 n°29, il Presidente, può essere scelto anche al di fuori del Consiglio direttivo; viene nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
3. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.
4. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.

5. Il Presidente rappresenta l'ente Parco in giudizio e nei procedimenti giudiziari di qualsiasi natura e tipo e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni necessari alla tutela degli interessi del Parco, ivi compresi gli eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori.
6. Il Presidente ai sensi dell'Art.4 della l.r. 14 maggio 2012 n. 13, nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 3 Consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo di 30 giorni dalla sua presentazione.
8. Al Presidente spetta un'indennità pari al 20% di quella di un consigliere regionale.

Art.8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Tre rappresentanti della regione marche nominati dalla Giunta regionale;
 - b) Un rappresentante per ciascun comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco;
 - c) Un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
 - d) Un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 14 maggio 2012 n. 13, il Consiglio direttivo è costituito con deliberazione della Giunta Regionale e resta in carica 5 anni; risulta legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
3. In caso di dimissioni di un consigliere, o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del Consigliere sostituito.
4. Le dimissioni da Consigliere o Presidente, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e hanno efficacia dal momento nel quale il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione ne prende atto. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
5. Ai sensi dell'Art.3, comma 4 della l.r. 14 maggio 2012 n. 13 ai componenti del Consiglio direttivo spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.
6. All'interno del Consiglio direttivo, il Presidente, se necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'ente, può distribuire eventuali deleghe in relazione a materie sulle quali i componenti stessi del Consiglio siano particolarmente esperti e competenti.
7. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore che svolge le funzioni di Segretario o, in sostituzione il vice Direttore o un funzionario dell'ente appositamente incaricato.

Art.9

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e programmazione del Parco e ne controlla l'attività funzionale improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'Art.97 della

Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi delle Leggi vigenti e delle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.

2. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i compiti stabiliti dall'Art.3, comma 3 della l.r. 14 maggio 2012 n. 13, ovvero:

- a) Approvazione dello Statuto di cui all' art.14 della l.r. 16 aprile 1994 n° 15;
- b) Adozione del Piano del parco di cui all' art.15 della l.r. 16 aprile 1994 n° 15 e delle sue varianti, da sottoporre all'approvazione della Regione Marche; esprime parere sulle osservazioni scritte ad esso relative, così come previsto dall'art. 12, comma 4, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
- c) Approvazione Regolamento del parco di cui all'art.16 della l.r. 16 aprile 1994 n° 15;
- d) Nomina del direttore;
- e) Approvazione della dotazione organica;
- f) Approvazione regolamento di contabilità, dei contratti e convenzioni, del personale e di funzionamento degli uffici;
- g) Approvazione dei bilanci annuali, l'assestamento e il conto consuntivo.

3. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- delibera la ratifica degli atti emessi dal Presidente in via di urgenza e di competenza del consiglio stesso, nella prima seduta utile;
- delibera i programmi, le relazioni previsionali, programmatiche nonché i progetti di intervento preliminari;
- assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla Legge, dai regolamenti, ovvero sottoposto dalla sua attenzione dal Presidente;
- nomina la Commissione Tecnica /Nucleo Valutazione Sostenibilità per il rilascio dei Nulla Osta;
- delibera in ordine alle espropriazioni, indennizzi e prelazioni di cui all'Art.20 della Legge regionale n.15/1994;
- approva il regolamento sui criteri e le modalità di erogazione degli eventuali contributi, sovvenzioni, e sussidi ed ausili finanziari nonché sull'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone o ad enti pubblici e privati;
- approva il logo simbolo del Parco in conformità al logotipo Regionale;
- delibera, qualora, lo ritenga opportuno e necessario, la costituzione o resistenza dell'Ente nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale nonché per l'annullamento di atti lesivi nelle finalità istitutive del Parco;
- Fornisce parere alla Comunità del Parco, ai sensi dell'art.6 l.r. 13/2012 sul Piano Pluriennale economico e sociale, di cui all'articolo 17 della L.R. 15/1994 e delibera sui programmi, nonché i progetti d'intervento preliminari dell'Ente Parco;
- adotta il regolamento interno della Comunità del Parco;

4. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della Legge 394/91, può nominare appositi comitati di consulenza, o avvalersi di consulenti per problemi specifici inerenti ai settori di attività dell'Ente Parco.

Art. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) su richiesta di almeno tre dei Consiglieri in carica con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma, punto b). Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la Sede dell'Ente Parco.
3. Nei casi di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo, la seduta deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la seduta abbia avuto luogo, il consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Parco ovvero nel sito internet dell'Ente nei seguenti termini:
 - almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - almeno ventiquattro ore prima della seduta per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione ai Consiglieri del Parco può essere notificato a mano oppure viene, di regola, trasmesso per e-mail, oppure per posta elettronica certificata.

Art. 11

VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il vice Presidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
 - b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.
4. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Ad esse partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco e il Direttore che svolge le funzioni di Segretario o, in sostituzione, il vice Direttore o un funzionario dell'ente appositamente incaricato. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni gli altri funzionari dell'Ente e/o gli incaricati ed anche persone estranee all'Ente che debbano riferire al Consiglio su fatti o atti a loro conoscenza. Le sedute del Consiglio sono segrete nei seguenti casi:
 - qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
 - qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e qualità personali.

Art. 12

ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese dalla maggioranza dei presenti. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e controversie proprie verso il parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
3. Le votazioni sono rese di norma in forma palese, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto e dal regolamento degli organi istituzionali.
4. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
5. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati per l'approvazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente ~~ovvero~~ nel sito internet dell'Ente, per la durata di giorni quindici.
Esse divengono esecutive il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
7. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Art. 13

VERBALIZZAZIONI ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il verbale sintetico della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza, da chi presiede la seduta e dal direttore, incaricato della verbalizzazione.
2. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del suo voto.

Art. 14

REVISORE UNICO

1. Il Revisore dei conti, nominato con le modalità previste dall'Art.5 della Legge Regionale 13/2012, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e dura in carica 5 anni.
2. In particolare il Revisore dei conti:
 - a) svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e contabile del bilancio del Parco, estendendo le sue verifiche con modalità autonomamente determinate, sull'acquisizione delle entrate, sull'attuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità degli atti sotto il profilo contabile;
 - b) rilascia i pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui relativi allegati, nonché sulle variazioni di bilancio;
 - c) relaziona sul conto consuntivo;
 - d) riferisce al Consiglio Direttivo sulle eventuali irregolarità di gestione riscontrate.

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità massima pari all'80% di quella spettante al Presidente.

Art. 15

COMUNITÀ DEL PARCO

1. La Comunità del Parco è costituita e svolge le funzioni di cui all'Art.6 della Legge regionale n.13/2012.
2. La Comunità del Parco si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del Presidente della stessa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Ove nel termine di cui al punto 2 la comunità non venga convocata, la convocazione sarà effettuata di ufficio dal Presidente del Parco.
4. La prima seduta della Comunità del Parco è convocata dal Presidente del Parco e da lui presieduta
5. La Comunità del Parco si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo ed esprime obbligatoriamente il parere sui seguenti atti:
 - documento preliminare del Piano del Parco
 - proposte di Regolamento del Parco

La Comunità del Parco approva, previo parere del Consiglio Direttivo, il "Piano pluriennale economico e sociale" di cui all'Art.17 della Legge Regionale n.15/1994 e vigila sulla sua attuazione.

6. La Comunità del Parco è costituita da:
 - Presidente della Provincia di Ancona o suo delegato
 - Presidente Unione Montana Esino-Frasassi o suo delegato
 - i Sindaci dei Comuni aventi porzioni del territorio all'interno dei confini del Parco o loro delegati
 - n° 1 rappresentante per le Organizzazioni professionali agricole, indicato congiuntamente dalle Organizzazioni stesse;
 - n° 1 rappresentante per le Associazioni Ambientaliste, indicato congiuntamente dalle Associazioni stesse;
 - n° 1 rappresentante per Club Alpino Italiano, designato tra le sezioni territorialmente interessate della Provincia di Ancona;
 - n° 1 rappresentante per le Associazioni di categoria, indicato congiuntamente dalle stesse;
 - n° 1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio;
 - n° 1 rappresentante delle organizzazioni sociali, indicato congiuntamente dalle associazioni di volontariato la cui opera abbia attinenza con l'attività del Parco;
 - n° 1 rappresentante delle Comunanze Agrarie presenti nel territorio del Parco, indicato congiuntamente dalle stesse;
 - n° 1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali, indicato congiuntamente dalle stesse;
7. La Comunità del Parco viene costituita con decreto del Presidente del Parco.
8. Alle riunioni della Comunità del Parco partecipa il Presidente dell'Ente Parco con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, il Direttore in qualità di Segretario verbalizzante e possono partecipare i componenti del Consiglio direttivo, nonché il Presidente del C.T.S., in veste di uditori.
9. Nella prima seduta utile la Comunità del Parco elegge nel proprio ambito un Presidente e un vice presidente con separata votazione a scrutinio palese.
10. Si applicano alla Comunità del Parco in quanto compatibili, le norme sulla validità delle sedute e degli atti del Consiglio direttivo.
11. La Comunità del Parco può dotarsi di uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
12. I componenti della Comunità del Parco devono preferibilmente essere residenti nei comuni del Parco
13. componenti della Comunità del Parco restano in carica per la stessa durata del Consiglio

Direttivo.

14. Non è previsto alcun compenso, neanche in forma di rimborso spese, per la partecipazione alle sedute della Comunità del Parco.

Art. 16

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL PARCO

1. Ai sensi dell'art.14, comma 2 della l.r. 15/1994 è istituito il Comitato Tecnico-scientifico del Parco, (d'ora in avanti C.T.S), quale organismo di consultazione e consulenza tecnica in materia di protezione, tutela e valorizzazione della natura.
2. Il Comitato, di sua iniziativa, o su richiesta degli organi di gestione dell'ente parco, nonché della Comunità del Parco, oltre ad esprimere parere su qualunque aspetto di sua competenza venga richiesto, può avanzare proposte, suggerimenti e proporre studi e ricerche relativi agli aspetti scientifici e didattici delle attività da svolgersi nel parco, nonché formulare indicazioni per la redazione del Piano del parco, del Piano pluriennale economico-sociale o di eventuali altri piani di settore.
3. Il C.T.S. del Parco è costituito da:
 - n° 1 Rappresentante del Comitato Provinciale del Territorio
 - n° 2 rappresentanti per le Associazioni Ambientaliste, più rappresentative a livello regionale
 - n° 1 rappresentante per Club Alpino Italiano, designato tra le sezioni territorialmente interessate della Provincia di Ancona;
 - n° 4 rappresentanti indicati dall'Università di Camerino (UNICam) ed Ancona (UNIVPM) in ragione di 2 componenti per ciascun ateneo, scelti tra gli esperti nelle seguenti discipline: pianificazione territoriale e paesistica, geologia, agraria, scienze forestali, economia, marketing e turismo, archeologia, botanica, zoologia, attività educative.
4. Alle riunioni del C.T.S. del Parco partecipa il Presidente dell'Ente Parco con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, il Direttore in qualità di Segretario verbalizzante e possono partecipare i componenti del Consiglio direttivo il Presidente della Comunità del Parco, in veste di uditori.
5. Il C.T.S. è insediato dal Presidente del Parco ed elegge nella prima seduta utile, al proprio interno, un Presidente che provvede anche alla sua convocazione ogni volta che sia ritenuto necessario, oppure su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di quello della Comunità del Parco.
6. Le funzioni di Segreteria del C.T.S. sono assicurate dal direttore del Parco, o da un dipendente dallo stesso incaricato,
7. Delle sedute e delle decisioni assunte viene redatto il verbale a cura del direttore dell'Ente Parco.
8. Il C.T.S. del Parco può dotarsi di uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
9. I componenti della Comunità del Parco restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.
10. Non è previsto alcun compenso, neanche in forma di rimborso spese, per la partecipazione alle sedute del C.T.S.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.17

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione generale degli uffici del Parco è stabilita con apposito regolamento.
2. In conformità all'atto istitutivo e compatibilmente con le risorse finanziarie il Parco svolge le proprie funzioni dotandosi di una struttura amministrativa rispondente ai criteri di cui al DGR 2944/1994.
3. L'organizzazione dell'Ente, fondata sui principi di funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità è ordinata secondo i seguenti criteri:
 - articolazione degli uffici per funzioni tendenzialmente omogenee, distinguendo tra funzioni amministrative e tecniche
 - collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna
 - trasparenza per garantire il diritto all'informazione i cittadini - responsabilità e collaborazione di tutto il personale.
4. Il Parco può avvalersi di personale proprio, di personale assunto con contratto a tempo determinato, comandato dalla Regione o da altri enti pubblici, o, in regime di co-dipendenza funzionale, anche degli uffici e dei dipendenti degli EE.LL., previa stipula di specifici accordi.

Art.18

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Parco disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita alla Comunità, al Consiglio Direttivo e al Presidente e funzione di gestione amministrativa, attribuita al Direttore ed ai responsabili dei servizi.
2. L'assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte del Consiglio Direttivo per assicurare la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del T.U.E.L. n. 267/2000, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l'assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore.
3. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base delle individuazioni delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.19

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Parco attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le forme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici, servizi e tra questi e il direttore e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa di ciascun servizio e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire coerentemente coi fini istituzionali gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione dell'ente si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art.20

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e per le finalità dell'Ente Parco.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il funzionario responsabile e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Parco promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee per preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il parco recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali del comparto Regioni ed Enti Locali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con la rappresentanza sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 21

DIRETTORE DEL PARCO

1. Il Direttore del Parco è organo tecnico dell'Ente.
 - L'incarico del Direttore non può essere inferiore ad anni tre e non superiore ad anni cinque; l'incarico è comunque rinnovabile.
 - Il Direttore del Parco può essere nominato fra le persone iscritte nell'albo nazionale dei direttori di Parco istituito ai sensi della Legge 394/1991 o comunque fra persone di comprovata formazione, esperienza e competenza nel settore specifico della gestione delle aree naturali protette e della conservazione della natura e delle sue risorse.
2. Il Direttore, in relazione agli obiettivi dell'Ente, nell'ambito delle direttive impartite dagli organi dell'Ente Parco, è responsabile della correttezza, dell'efficienza ed efficacia e dell'economicità della gestione.
3. In particolare egli ha la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; formula agli organi competenti del Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; cura l'attuazione, programmi e direttive generali definiti dagli altri organi dell'Ente, secondo le rispettive competenze; svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza nei confronti degli organi dell'Ente; esercita autonomamente i poteri di spesa

connessi alle funzioni proprie; partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Consiglio Direttivo curandone la verbalizzazione; rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente; svolge le funzioni di segretario di Consiglio Direttivo, sottoscrivendo con il Presidente gli atti deliberativi; elabora il PAG Programma Annuale di Gestione da approvarsi dal Consiglio direttivo entro e non oltre un mese dall'approvazione del bilancio; con l'approvazione del PAG le risorse sono direttamente assegnate al Direttore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma stesso; approva le variazioni di bilancio per il conseguimento degli obiettivi definiti nel programma annuale di gestione, previo parere favorevole del Revisore dei Conti e nel rispetto dell'equilibrio contabile del bilancio dell'Ente definito dal Consiglio Direttivo; esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle Entrate in relazione e nei limiti degli atti e dei provvedimenti di competenza; emette i provvedimenti di determinazione e di ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative; provvede, con propria determinazione sulla base delle risultanze del relativo procedimento, al rilascio, ovvero al diniego del nulla osta di cui all'Art.13 della Legge 6 dicembre 1991 n.394; può avvalersi, nell'assumere la determinazione concernente il rilascio ovvero il diniego del nulla osta, d'intesa con il Presidente del Parco, di esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitari, nel settore giuridico amministrativo, di gestione e conservazione delle aree protette, della natura e delle risorse ambientali e del territorio; coordina l'attuazione delle norme in materia di accesso agli atti di cui gli artt.22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n.241; esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla leggi, dallo Stato e dai regolamenti del Parco; ha la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e della stipulazione dei contratti; provvedere a rogare, nei casi in cui ciò sia previsto, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali negli interessi del Parco; adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, che le leggi, lo statuto e i regolamenti non riservano espressamente al Presidente, al Consiglio Direttivo o altri organi del Parco.

Art. 22

VICEDIRETTORE

1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione con connessa potestà decisionale, possono essere attribuite dal Presidente, con proprio provvedimento, ad altro funzionario dell'Ente, per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente rinnovabile. Per il periodo di svolgimento di funzione di direzione spetta al predetto funzionario l'integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte.

TITOLO IV - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 23

ENTRATE DEL PARCO E AGEVOLAZIONI FISCALI

1. La legge riconosce al Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello stato, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza del parco è costituita da:
 - a) contributi ordinari e straordinari della Regione;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) contributi della Provincia e degli enti locali interessati al territorio del parco;

- d) contributi di altri enti pubblici;
 - e) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - f) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni; g) eventuali redditi patrimoniali;
 - h) canoni delle concessioni previste dalla legge, proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti da servizi resi;
 - i) proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - j) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - k) ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività.
3. Al parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli articoli 16 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 24

CONTABILITÀ DEL PARCO

1. Ai sensi dell'Art.8, comma 4 della Legge Regionale 13/2012, al Parco si applicano le norme di cui alle Leggi Regionali n.15/1994 e n.13/2004.
2. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio di previsione, unitamente al programma triennale dei lavori pubblici, entro il 30 dicembre di ogni anno, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, e il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e gli allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione, da parte del Responsabile del Settore Contabile, della relativa copertura finanziaria. La mancanza di tale attestazione rende l'atto nullo di diritto.

Art. 25

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONVENZIONI

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento, fissate nelle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea, il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento di contabilità, contratti e convenzioni.
2. Le modalità di scelta dei contraenti pubblici o privati ai quali dare in concessione servizi o con i quali stipulare contratti sono ivi disciplinati.

Art. 26

AUTONOMIA GESTIONALE

1. L'Ente parco:
 - a) stipula contratti dai quali possono derivare entrate e spese, secondo le modalità previste dai propri regolamenti;
 - b) stipula convenzioni con enti pubblici o privati, con cooperative, con persone fisiche per assicurare la gestione coordinata di attività di particolare rilevanza, nonché la realizzazione di opere e la fornitura di servizi che rientrano nell'ambito delle sue competenze;

- c) stipula convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza;
 - d) stipula convenzioni per concedere a servizi e prodotti locali, che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo;
 - e) partecipa ad accordi di programma per opere che richiedono l'azione coordinata di più enti pubblici;
 - f) partecipa a conferenze di servizi con enti pubblici per il coordinamento di interventi;
 - g) promuove ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione della natura, lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni del parco.
2. L'Ente parco può promuovere o aderire a forme di collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, in Italia e all'estero, per studi di ricerche ed iniziative di comune interesse.

Art. 27

REGOLAMENTI

1. L'Ente Parco adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
2. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita negli stessi regolamenti.

Art. 28

CONTRIBUTI

1. L'Ente Parco disciplina con apposito regolamento la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti privati e pubblici.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 29

FORME DI PARTECIPAZIONE

1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato. Promuove altresì la consultazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni anche attraverso apposite assemblee al fine di tutelare gli interessi collettivi e quelli diffusi.
2. L'Ente Parco consulta periodicamente le associazioni culturali, naturalistiche ricreative, venatorie, piscatorie, le categorie economiche maggiormente interessate operanti nel territorio e può promuovere eventuali Consulte permanenti delle stesse, anche in forma settoriale.
3. L'Ente Parco potrà promuovere forme di collaborazione con le Associazioni di cui sopra per la realizzazione di singole iniziative di salvaguardia, di tutela di valorizzazione e fruizione, di gestione e di educazione per sviluppo consapevole.

4. L'Ente Parco riconosce alle Associazioni ambientaliste di cui all'art.14 della L. 394/91, ed a quelle operanti sul territorio di competenza, un particolare ruolo nella diffusione della consapevolezza che le risorse naturali non sono infinite e pertanto non deve esserne alimentato lo spreco in tutte le fasi del loro ciclo ecologico.
5. L'Ente Parco riconosce alle Associazioni di cui al punto precedente un ruolo propositivo nella programmazione ed attuazione delle proprie iniziative, anche mediante il coinvolgimento di strutture scientifiche espresse dalle Associazioni medesime.
6. L'Ente Parco, in considerazione dell'elevata valenza turistica dell'area interessata, attua forme di consultazione, di collaborazione e di sinergia con i Comuni ricadenti nel territorio del parco e con altri Enti e Consorzi operanti nel settore specifico, nonché con i rappresentanti delle categorie economiche interessate.

Art. 30

CONVENZIONI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, l'Ente Parco favorirà la stipulazione di convenzioni con Provincia, Comuni, Comunità Montane o con altri Enti Pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 31

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Ente Parco si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 32

CONSORZI

1. L'Ente Parco aderisce alla Costituzione di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
4. L'Ente Parco è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato.

TITOLO VI - PUBBLICITA' E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 33

PUBBLICITÀ

1. Il Parco applica i principi di trasparenza e di pubblicità dei suoi atti all'interno e all'esterno delle proprie strutture, garantendo l'accessibilità e l'integrità delle informazioni secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine il Parco è dotato di un Albo Pretorio, nel quale vengono affisse le deliberazioni del Consiglio Direttivo, i provvedimenti di competenza del Presidente, del Direttore e dei responsabili degli uffici, le deliberazioni della Comunità del Parco nonché gli atti e avvisi, la cui pubblicazione sia prevista da leggi e da regolamenti.
3. La pubblicazione deve avere la durata di 15 giorni consecutivi salvo i casi d'urgenza ed i diversi termini previsti dalla normativa.
4. Il Parco adotta inoltre le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità i cittadini e rendere effettivamente pubblica la propria attività amministrativa.
5. Lo Statuto dell'Ente Parco, con i relativi allegati, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Art. 34

DIRITTO D'ACCESSO

1. Gli atti del Parco devono essere accessibili a tutti i cittadini, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamenti governativi e di quelli per i quali l'accesso possa essere fonte di gravi pregiudizi per l'interesse pubblico.
2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza si applica la normativa di settore ed in particolare quanto previsto dalla L.241/1990, dal DPR 184/2006 e dal D.Lgs.33/2013.

Art. 35

SUBENTRO NEI RAPPORTI FINANZIARI E GIURIDICI

1. L'Ente parco subentra nell'esercizio delle funzioni e dei Servizi già esercitati dal precedente Ente gestore del Parco Naturale (Unione Montana Esino-Frasassi), nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione parziale o totale del presente Statuto è approvata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Le modifiche statutarie sono soggette alla stessa procedura prevista per l'adozione e vengono

pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Art. 37

NORMA FINALE DI RINVIO

1. Per tutto ciò non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti Leggi in quanto applicabili, nonché dai Regolamenti adottati dal Parco.
2. Fino all'adozione dei nuovi Regolamenti, Piani e programmi da parte del Consiglio direttivo, si applicano i corrispondenti Regolamenti, Piani e programmi già approvati dal precedente Ente gestore del Parco Naturale (Unione Montana Esino-Frasassi), al quale il Inuovo Ente Parco subentra.

Art. 37

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto dell'Ente Parco è adottato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 2 settembre 1997 n°57 ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche